

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

IL CONSIGLIO

INFORMAZIONI

REGOLAMENTO N. 9

concernente il Fondo sociale europeo

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 127,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,

considerando che il Fondo sociale europeo deve apportare un contributo essenziale al miglioramento del tenore di vita dei lavoratori, accrescendo le loro possibilità di occupazione e la loro mobilità geografica e professionale,

considerando che nell'ambito di tale missione, un compito immediato è stato affidato al Fondo dalle disposizioni dell'articolo 125 del Trattato,

considerando che le disposizioni del Protocollo concernente d'Italia, allegato al Trattato, raccomandano di ricorrere a un impiego adeguato delle risorse del Fondo al fine di agevolare il Governo italiano nella sua azione intesa a diminuire la disoccupazione,

considerando che il presente Regolamento intende regolare le modalità d'azione e di funzionamento del Fondo nella realizzazione dei suoi compiti immediati, senza pregiudizio delle altre missioni che saranno affidate al Fondo nelle condizioni previste dal Trattato,

considerando che data la diversità delle legislazioni nazionali e per rendere pienamente effettiva l'azione del Fondo conformemente agli obiettivi generali della Comunità l'attuazione delle disposizioni del Trattato richiede una defini-

zione uniforme dei criteri in base ai quali il Fondo accorderà il suo contributo per gli interventi contemplati dall'articolo 125,

considerando che soltanto definizioni uniformi permettono di evitare che il Fondo rimborsi spese relative ad operazioni non corrispondenti alla propria missione,

considerando che è opportuno precisare i limiti secondo i quali il contributo viene accordato dal Fondo nonché il regime transitorio per il rimborso delle spese effettuate tra il 1° gennaio 1958 e la data di entrata in vigore del presente Regolamento,

considerando che per agevolare l'istruzione delle domande di rimborso gli Stati membri devono prestare la loro piena collaborazione alla Commissione, in particolare ponendo quest'ultima in grado di disporre di tutti gli elementi d'informazione necessari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PRIMA PARTE

CONDIZIONI PER IL CONTRIBUTO DEL FONDO

Campo d'applicazione

Articolo 1

Il Fondo, che ha il compito di promuovere, all'interno della Comunità, le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, rimborsa, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal Trattato e del presente Regolamento, il 50 % delle spese erogate dagli Stati membri o da enti di diritto pubblico per

- la rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati;
- la nuova sistemazione dei lavoratori disoccupati;
- il mantenimento dello stesso livello di retribuzione ai lavoratori colpiti da una riconversione.

Il Fondo non rimborsa, tuttavia, le spese sostenute dagli Stati membri o da enti di diritto pubblico per il personale che partecipa all'esercizio dei pubblici poteri.

Il Fondo non partecipa, parimenti, alle spese contemplate al 1° comma del presente articolo, se

le spese effettuate soddisfano alle condizioni per la concessione, da parte dell'Alta Autorità, di un aiuto non rimborsabile in virtù delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio o della relativa Convenzione sulle disposizioni transitorie.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può affidare al Fondo, conformemente al Trattato, qualsiasi missione nel quadro di iniziative intese a migliorare le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché nell'attuazione, in applicazione dell'articolo 128 del Trattato, di una politica comune di formazione professionale.

Lavoratori disoccupati

Articolo 2

Per lavoratore disoccupato, ai sensi dell'articolo 1 del presente Regolamento, si intende qualsiasi persona, di età non inferiore ai sedici anni, priva di occupazione subordinata o autonoma, iscritta presso un ufficio pubblico di collocamento in attesa di occupazione.

Tuttavia, un periodo di iscrizione di tre mesi consecutivi è richiesto per i lavoratori di età inferiore ai diciotto anni.

E' ugualmente considerata come lavoratore disoccupato ogni persona che si trovi in uno dei seguenti casi, accertati dall'ufficio pubblico di collocamento competente:

- a) sia, quale lavoratore subordinato o autonomo, in condizioni di manifesta e prolungata sottoccupazione e sia iscritta presso un ufficio pubblico di collocamento competente come richiedente piena occupazione oppure — per un periodo di due anni a decorrere dall'applicazione del presente Regolamento e in difetto di tale iscrizione, per i lavoratori di almeno diciotto anni — sia oggetto di un attestato dell'ufficio pubblico competente che comprovi che essa si trova in questa condizione di sottoccupazione da almeno sei mesi;
- b) sia colpita da una riconversione, ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento, ove e in quanto tale riconversione renda necessaria, correlativamente, la sua rieducazione professionale.

Rieducazione professionale

Articolo 3

Per rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati, ai sensi dell'articolo 1 del presente Regolamento, si intende qualunque formazione impartita secondo un programma prestabilito, il quale definisca, tra le altre condizioni, la propria estensione e durata, allo scopo di assicurare ai lavoratori disoccupati una occupazione produttiva retribuita che comporti un riadattamento o un cambiamento di qualifica professionale, di mestiere o di posto di lavoro. Tale cambiamento può riguardare il tipo del lavoro svolto precedentemente, oppure il suo livello di qualificazione ed applicarsi a tutti i lavoratori, qualunque sia la loro qualifica, i quali non possono essere occupati che dopo essere stati sottoposti a un'azione formativa tendente a trasformare o elevare la loro qualifica professionale.

Non sono contemplati dal presente articolo i sistemi normali di insegnamento destinati specialmente ai giovani.

Articolo 4

Il contributo del Fondo alla rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati potrà essere accordato soltanto se i lavoratori interessati soddisfino alle seguenti condizioni:

1. non abbiano potuto ottenere un'occupazione in un'attività di natura analoga e di livello equivalente a quelli dell'attività precedentemente svolta ovvero corrispondente alle loro normali possibilità di lavoro qualora essi non abbiano ancora esercitato un'attività subordinata;
2. siano occupati, dopo la loro rieducazione, all'interno della Comunità, in una nuova attività produttiva subordinata, nella professione, mestiere o posto di lavoro per il quale essi sono stati rieducati, oppure in un'attività simile;
3. abbiano esercitato tale lavoro produttivo per un periodo di almeno sei mesi durante i dodici mesi successivi alla fine del periodo di rieducazione.

Articolo 5

Il contributo del Fondo in materia di rieducazione professionale, nei limiti dell'articolo 1 del presente Regolamento, è accordato:

- a) per quanto riguarda le spese sostenute da uno Stato o da un ente di diritto pubblico per l'esecuzione di programmi di rieducazione professionale nei centri collettivi dello Stato, degli enti di diritto pubblico, o nei centri collettivi privati sottoposti al loro effettivo controllo, per:
 1. le indennità di soggiorno, spese di vitto e alloggio, spese di viaggio, premi di lavoro, spese risultanti dal mantenimento integrale dei diritti relativi alle prestazioni familiari e di sicurezza sociale nonché le indennità di disoccupazione e qualsiasi altro beneficio accordati alle persone rieducate durante il periodo della loro rieducazione ed in funzione delle necessità di quest'ultima;
 2. le retribuzioni e relativi oneri sociali per il personale addetto ai centri;
 3. le spese per materiale d'impianto e d'attrezzatura;
 4. le spese per materiali d'uso;

5. le spese di amministrazione, affitto di locali, assicurazioni, manutenzione, riscaldamento, illuminazione;

6. le spese di ammortamento;

il totale delle spese indicate sub. a) sarà valutato ogni volta forfettariamente a 135 % delle spese effettuate che sono contemplate ai paragrafi 1 e 2.

b) per quanto riguarda le spese sostenute da uno Stato o da un ente di diritto pubblico per l'esecuzione, sotto il proprio controllo effettivo, di un programma di rieducazione professionale presso una o più imprese private, per:

— le spese che figurano al paragrafo 1 sub. a) di cui sopra,

— eventualmente, i salari e i relativi oneri sociali per il personale addetto alla rieducazione, nonché le altre spese che figurano ai paragrafi 3, 4 e 5 sub. a) effettivamente sostenute dallo Stato o da un ente di diritto pubblico, a condizione che si tratti di una gestione separata.

Nel caso in cui le esercitazioni pratiche di rieducazione professionale comportino una partecipazione diretta alla produzione, il valore che ne risulta sarà dedotto dal totale delle spese summenzionate.

Nuova sistemazione

Articolo 6

Per nuova sistemazione di un lavoratore disoccupato, ai sensi dell'articolo 1 del presente Regolamento, si intende il cambiamento del luogo di residenza all'interno della Comunità, imposto dalla necessità di svolgere un nuovo lavoro produttivo subordinato, di carattere non stagionale, offerto o autorizzato dal o dai servizi di collocamento competenti. Il precedente ed il nuovo luogo di residenza sono quelli riconosciuti come tali dallo o dagli Stati membri che presentano la richiesta intesa ad ottenere il contributo del Fondo in applicazione dell'articolo 17 del presente Regolamento.

Articolo 7

Il contributo del Fondo alla nuova sistemazione dei lavoratori disoccupati potrà essere accordato soltanto se i lavoratori interessati soddisfino alle seguenti condizioni:

1. non abbiano potuto ottenere, durante il soggiorno nel loro precedente luogo di residenza, alcuna occupazione in una attività analoga e di livello equivalente a quelli dell'attività esercitata o corrispondente alle loro possibilità normali di lavoro qualora essi non abbiano ancora esercitato un'attività subordinata;
2. abbiano trovato nella nuova residenza, entro sei mesi a decorrere dalla data di partenza dalla residenza precedente, una nuova occupazione produttiva subordinata o frequentino in tale nuova residenza un corso di rieducazione professionale ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento;
3. abbiano svolto nella nuova residenza una o più occupazioni produttive subordinate per almeno sei dei dodici mesi successivi alla data di partenza dalla residenza precedente o alla fine del periodo di rieducazione.

Articolo 8

Il contributo del Fondo, nei limiti dell'articolo 1 del presente Regolamento, è concesso per le spese della nuova sistemazione, e precisamente:

1. per le spese di viaggio del lavoratore e delle persone a suo carico, riconosciute come tali dallo o dagli Stati membri che presentano la richiesta intesa ad ottenere il contributo del Fondo in applicazione dell'articolo 17 del presente Regolamento;
2. per le spese di trasporto del mobilio o per un'indennità forfettaria corrispondente;
3. per un'indennità destinata a coprire le altre spese risultanti dalla nuova sistemazione, ivi comprese le spese di separazione eventuale, a concorrenza di un importo uguale al massimo a tre volte la media del salario settimanale effettivamente percepito dal lavoratore durante i primi sei mesi di attività nella nuova residenza, cui si aggiunge un salario e mezzo

per ogni persona a carico; l'indennità così calcolata non potrà tuttavia superare dodici volte la media del salario settimanale effettivamente percepito.

Riconversione

Articolo 9

Per riconversione, ai sensi dell'articolo 1 del presente Regolamento, si intende ogni cambiamento non provvisorio del programma di produzione di un'impresa o di parte d'impresa avente un suo proprio programma di produzione. Tale cambiamento deve riguardare gli elementi determinanti di detto programma e avere per iscopo la produzione di nuovi prodotti che non si differenzino dai precedenti soltanto per migliorie o integrazioni.

Questo cambiamento deve inoltre accompagnarsi ad una sospensione temporanea o ad una riduzione dell'attività retribuita del personale, dopo che le possibilità d'occupazione appropriata offerte dall'impresa stessa siano esaurite, e deve consentire il reimpiego di tutto il personale o di una parte di esso dopo il periodo di riconversione.

Articolo 10

Per lavoratore colpito da una riconversione, ai sensi dell'articolo 1 del presente Regolamento, si intende ogni lavoratore subordinato, che abbia occupato prima della riconversione, un posto a carattere permanente in un'impresa o parte di impresa che effettui una riconversione nelle condizioni previste dall'articolo 9, e la cui occupazione sia temporaneamente ridotta o sospesa.

Articolo 11

Per mantenimento dello stesso livello di retribuzione ai lavoratori colpiti da una riconversione, ai sensi dell'articolo 1 del presente Regolamento, si intende il mantenimento del salario lordo, a concorrenza del 90 % e dei contributi necessari per conservare i benefici legali ed extra-legali

ad esso connessi ed ai quali detti lavoratori avevano diritto per un periodo di paga normale. Per salario lordo s'intende il salario risultante dalle schede e dal libro paga dell'impresa, comprensivo dei contributi obbligatori previdenziali ed assistenziali e delle ritenute fiscali a carico dei lavoratori, ove ed in quanto tali contributi o ritenute non siano sospesi, in tutto o in parte, durante il periodo della riconversione.

Esso comprende:

1. il salario in contanti a tempo, a cottimo o a rendimento;
2. i premi individuali e collettivi a carattere contrattuale, a condizione che essi costituiscano complemento diretto del salario, ma ad esclusione di ogni premio e indennità in contanti o in natura concessi per fronteggiare le spese relative agli spostamenti occasionati dal lavoro e all'esercizio di un lavoro effettivo;
3. il valore rappresentativo delle prestazioni in natura le quali, essendo corrisposte come contropartita di un lavoro effettivo, vengono a mancare durante il periodo della riconversione.

Per i lavoratori a tempo, il salario in contanti sarà calcolato sulla base dei tassi orari dell'ultimo periodo di paga precedente la presentazione del progetto di riconversione, di cui all'articolo 15, e prendendo pure per base, per ogni lavoratore, l'orario normale abitualmente praticato nell'impresa. Tuttavia, tale calcolo non potrà riguardare orari di lavoro superiori a 48 ore settimanali, salvo i casi in cui deroghe legali o regolamentari di carattere permanente autorizzino per determinate professioni o lavori un orario più prolungato.

Per i lavoratori a rendimento o a cottimo, la quota salario di base sarà calcolata nello stesso modo; la quota relativa al rendimento, invece, sarà valutata in base al rendimento medio degli ultimi sei mesi precedenti la presentazione del progetto di riconversione.

Articolo 12

Il contributo del Fondo, ai sensi dell'articolo 1 del presente Regolamento, è concesso per tutte le

spese risultanti dal mantenimento dello stesso livello di retribuzione ai lavoratori colpiti da una riconversione, e precisamente:

- a) per i lavoratori la cui occupazione è sospesa interamente e che non hanno alcun altro lavoro temporaneo:

l'insieme del salario lordo e dei versamenti necessari per mantenere i benefici legali ed extra-legali relativi, calcolato con le modalità indicate all'articolo 11;

- b) per i lavoratori cui è stata ridotta l'occupazione o che sono contemporaneamente occupati in altra attività meno redditizia:

la differenza tra l'insieme previsto sub a) e la retribuzione effettivamente percepita.

Il ricorso al Fondo ai sensi della lettera a) presuppone che lo Stato interessato abbia accertato che i lavoratori colpiti dalla riconversione si siano fatti iscrivere presso un ufficio pubblico di collocamento e che non sia stata versata alcuna prestazione in vista del mantenimento dello stesso livello di remunerazione a norma dell'articolo 11 del presente Regolamento per un periodo minimo di quattro settimane, qualora i lavoratori abbiano rifiutato di esercitare, senza motivo sufficiente, un'occupazione appropriata che sia stata loro offerta.

Articolo 13

Nel caso in cui la riconversione di un'impresa o di parte d'impresa necessiti correlativamente la rieducazione professionale dei lavoratori, il Fondo accorda il suo contributo a tale rieducazione, a condizione che il progetto di riconversione, previsto dall'articolo 15, ne giustifichi l'opportunità e che detta rieducazione si effettui secondo le disposizioni degli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.

SECONDA PARTE

PROCEDURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO

Disposizioni generali

Articolo 16

Entro il 1° luglio di ogni anno, ciascuno Stato membro presenta al Fondo la valutazione motivata dell'ammontare approssimativo delle richie-

Tale contributo è accordato in conformità alle disposizioni dell'articolo 5 del presente Regolamento, escludendo tuttavia dalle spese prese in considerazione le indennità di soggiorno, i premi di lavoro, le spese relative al mantenimento integrale dei diritti alle prestazioni familiari e di sicurezza sociale nonché le indennità di disoccupazione ed ogni altro beneficio concesso alle persone rieducate durante il periodo della loro rieducazione.

Articolo 14

Per l'applicazione degli articoli da 10 a 13 del presente Regolamento saranno presi in considerazione soltanto i casi di riconversione di un'impresa o di parte d'impresa ai termini dell'articolo 9, nei quali durante le operazioni di riconversione o immediatamente prima di esse, l'orario medio praticato sia stato effettivamente ridotto di almeno il 10 % o l'effettivo di almeno il 5 %, per l'insieme dei lavoratori che vi sono occupati.

Articolo 15

Il contributo del Fondo può essere accordato in caso di riconversione solo quando:

1. il Governo interessato abbia preventivamente presentato alla Commissione un progetto elaborato dall'impresa di cui trattasi, relativa alla riconversione ed al suo finanziamento, e
2. la Commissione abbia dato la sua approvazione preventiva a tale progetto.

Il contributo è accordato soltanto per i lavoratori colpiti dalla riconversione che siano stati di nuovo pienamente occupati in tale impresa per almeno sei mesi.

ste che sottoporrà alla Commissione nel corso dell'esercizio successivo.

Articolo 17

Ogni richiesta intesa ad ottenere il contributo del Fondo deve essere presentata alla Commis-

sione da uno o più Stati membri e deve riferirsi a spese sostenute dagli Stati membri o da enti di diritto pubblico, a partire dal 1° gennaio 1958.

Articolo 18

Per ente di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 1 del presente Regolamento, si intende, oltre alle amministrazioni autarchiche territoriali, qualsiasi organismo creato o riconosciuto come ente di diritto pubblico dalla legislazione nazionale, dotato di personalità giuridica e di autonomia finanziaria e sottoposto al controllo dello Stato o di un'amministrazione autarchica territoriale, a condizione che tale ente abbia, tra i suoi obiettivi, quello di svolgere attività che rientrino nella competenza del Fondo.

La Commissione compila e tiene aggiornato l'elenco degli enti di diritto pubblico contemplati nel presente Regolamento, previo parere del Comitato del Fondo sociale europeo previsto all'articolo 27.

Non dovranno essere compresi in tale elenco le imprese ed i servizi a carattere essenzialmente industriale e commerciale, costituiti in enti di diritto pubblico.

Tale elenco ed ogni eventuale modifica ad esso apportata saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Presentazione delle richieste concernenti la rieducazione professionale e la nuova sistemazione

Articolo 19

Le richieste degli Stati membri intese ad ottenere contributi da parte del Fondo debbono essere presentate alla Commissione:

- a) per la rieducazione professionale, entro il termine massimo di sei mesi, a decorrere dalla fine del dodicesimo mese successivo al termine del periodo di rieducazione;
- b) per la nuova sistemazione, entro il termine massimo di sei mesi, a decorrere dalla fine del dodicesimo mese successivo alla data di partenza dal precedente luogo di residenza o alla fine del periodo di rieducazione effettuato nella nuova residenza.

Le richieste presentate dopo la scadenza dei termini sopra fissati non saranno più prese in considerazione.

Articolo 20

Ogni richiesta intesa ad ottenere il contributo del Fondo per un programma di rieducazione professionale già svolto, deve comprovare che le spese indicate sono conformi alle disposizioni del presente Regolamento.

A tale scopo, essa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- l'origine, la natura e lo scopo del programma;
- tutte le informazioni utili sulle caratteristiche del programma, in particolare la sua estensione ed il suo contenuto, la durata, gli orari, il livello di qualificazione previsto, le prove d'esame, la consistenza numerica del personale insegnante e le sue condizioni di impiego;
- tutte le informazioni atte a provare che la richiesta riguarda lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2;
- il numero totale dei lavoratori interessati allo svolgimento del programma ed il numero dei lavoratori rieducati che abbiano effettivamente esercitato, alle condizioni previste all'articolo 4, un'occupazione produttiva subordinata per almeno sei mesi;
- gli oneri particolareggiati riguardanti:
 1. le indennità di soggiorno, spese di vitto e alloggio, spese di viaggio, premi di lavoro, spese risultanti dal mantenimento integrale dei diritti relativi alle prestazioni familiari e di sicurezza sociale, nonché le indennità di disoccupazione e qualsiasi altro beneficio accordati alle persone rieducate durante il periodo della loro rieducazione ed in funzione delle necessità di quest'ultima;
 2. le retribuzioni e relativi oneri sociali per il personale di cui all'articolo 5;
 3. eventualmente, le spese per materiale d'impianto e d'attrezzatura, spese per materiali d'uso, spese d'amministrazione, affitto di locali, assicurazioni, manutenzione, riscaldamento, illuminazione;

- il valore delle esercitazioni pratiche di rieducazione professionale comportanti una partecipazione diretta alla produzione.

Articolo 21

Ogni richiesta intesa ad ottenere il contributo del Fondo per una indennità di nuova sistemazione, deve comprovare che le spese indicate sono conformi alle disposizioni del presente Regolamento.

A tale scopo, essa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- tutte le informazioni atte a provare che la richiesta riguarda lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2;
- tutte le informazioni atte a provare l'effettivo trasferimento e la necessità della nuova sistemazione del lavoratore; in particolare il precedente ed il successivo luogo di residenza, la data della partenza e quella della nuova sistemazione, nonché la nuova occupazione offerta o autorizzata dal o dai servizi di collocamento competenti, e la data in cui il lavoro ha avuto effettivamente inizio;
- tutte le informazioni atte a dimostrare che i lavoratori trasferiti hanno esercitato, alle condizioni dell'articolo 7, un'occupazione produttiva subordinata per almeno sei mesi;
- la ripartizione delle spese enumerate all'articolo 8.

Presentazione delle richieste concernenti la riconversione

Articolo 22

Gli Stati membri devono presentare alla Commissione una domanda diretta a ottenere la preventiva approvazione, per ogni progetto di riconversione per il quale è previsto il contributo del Fondo. Tale domanda deve contenere, oltre al parere motivato del Governo interessato, ogni elemento che consenta di giudicare il progetto di riconversione ed almeno le seguenti indicazioni:

- necessità, scopo, ampiezza e finanziamento della riconversione;
- durata prevista delle operazioni di riconversione e loro ritmo d'esecuzione;
- numero dei lavoratori cui impiego sarà mantenuto a seguito delle misure prese dall'impresa stessa;
- numero dei lavoratori il cui impiego sarà temporaneamente ridotto o sospeso in tutto o in parte e descrizione dei nuovi posti previsti; scaglionamento delle riduzioni e dei reimpieghi;
- incidenze finanziarie per il mantenimento dello stesso livello di retribuzione, secondo le disposizioni dell'articolo 11, ai lavoratori colpiti dalla riconversione;
- giustificazione dell'opportunità di un eventuale programma di rieducazione professionale e numero dei lavoratori interessati;
- incidenze finanziarie per la realizzazione di tale programma di rieducazione professionale.

Articolo 23

Le richieste degli Stati membri intese ad ottenere il contributo del Fondo per una riconversione realizzata debbono essere presentate alla Commissione entro i dodici mesi successivi alla fine delle operazioni di riconversione preventivamente approvate. Le richieste presentate dopo la scadenza del termine sopra fissato non saranno più prese in considerazione.

Ogni richiesta deve comprovare che le spese indicate sono conformi alle disposizioni del presente Regolamento. Essa deve, a tale scopo, contenere almeno le seguenti indicazioni:

- tutte le informazioni atte a dimostrare che la riconversione è stata realizzata secondo il progetto approvato dalla Commissione;
- tutte le informazioni atte a provare che i lavoratori beneficiari sono di nuovo pienamente occupati nell'impresa da almeno sei mesi;
- gli oneri particolareggiati relativi:
 1. al mantenimento del salario lordo e dei versamenti necessari per conservare gli annessi benefici legali ed extra-legali;

2. eventualmente, in caso di rieducazione professionale dei lavoratori:

ai salari e relativi oneri sociali per il personale di cui all'articolo 5, alle spese di vitto, alloggio e di viaggio dei lavoratori rieducati;

al materiale d'impianto e d'attrezzatura, ai materiali d'uso, alle spese di amministrazione, affitto di locali, assicurazioni, manutenzione, riscaldamento, illuminazione.

eventualmente, contatti con gli organismi o le imprese interessati.

Articolo 25

La Commissione esamina la conformità delle richieste alle disposizioni del presente Regolamento. A tale esame essa associa il Comitato del Fondo, alle condizioni previste dagli articoli da 28 a 30.

Operazioni finanziarie

Esame delle richieste ed eventuali inchieste

Articolo 24

Gli Stati membri collaborano pienamente con la Commissione per permetterle di raccogliere ogni informazione complementare che essa ritenga utile per verificare la fondatezza degli elementi contenuti nelle richieste intese ad ottenere il contributo del Fondo. Essi facilitano,

Articolo 26

Le modalità e la procedura delle operazioni finanziarie e di quelle relative al versamento dei contributi degli Stati membri per far fronte alle spese del Fondo, sono fissate nel regolamento finanziario di cui all'articolo 207 del Trattato. Tale regolamento stabilisce anche le modalità relative al rendimento e alla verifica dei conti, nonché le norme per il controllo della responsabilità degli ordinatori e dei contabili.

TERZA PARTE

COMITATO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO

Articolo 27

La Commissione è assistita nel suo compito da un Comitato, composto di rappresentanti dei Governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, il cui Statuto sarà stabilito dal Consiglio.

propria iniziativa, secondo le modalità del suo Statuto.

Esso viene inoltre regolarmente informato dell'attività del Fondo come pure di diversi aspetti della politica generale della Commissione in materia economica e sociale, che interessano detta attività.

Articolo 28

Il Comitato viene consultato su tutte le questioni di importanza generale o di principio concernenti l'amministrazione del Fondo. A tale scopo gli dovranno essere forniti tutti i documenti e le indicazioni necessarie.

Sulle stesse questioni, esso ha altresì la facoltà di presentare pareri alla Commissione, di

Articolo 29

Il parere preventivo del Comitato dovrà essere richiesto:

1. sul progetto preliminare del bilancio annuale del Fondo;
2. sull'elenco degli enti di diritto pubblico e sul suo aggiornamento;

3. sulle richieste intese ad ottenere il contributo del Fondo o l'approvazione preventiva della Commissione ad un progetto di riconversione;
4. sui problemi relativi all'intervento del Fondo nella realizzazione di una politica comune di formazione professionale;
5. sui provvedimenti esecutivi necessari per l'applicazione del presente Regolamento;
6. sull'opportunità di una revisione del presente Regolamento e sulle eventuali proposte di revisione;

7. sulle modifiche eventuali dei compiti del Fondo alla fine del periodo di transizione.

Articolo 30

Il Comitato può emettere pareri di ordine generale su richieste o categorie di richieste intese ad ottenere il contributo del Fondo, per le quali esso giudichi non più necessaria la presentazione separata, in maniera da evitare, da parte sua, una ripetizione di pareri.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

La Commissione è incaricata di adottare i provvedimenti esecutivi risultanti dalle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 32

La Commissione esamina, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento l'opportunità di procedere alla sua revisione. Essa sottopone al Consiglio, entro tale termine, eventualmente in forma di proposta, le conclusioni di tale esame.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 33

Nel caso in cui la scadenza del dodicesimo mese dopo la fine del periodo di rieducazione o dopo la partenza dal precedente luogo di residenza sia intervenuta prima dell'entrata in

vigore del presente Regolamento, e semprechè il corso di rieducazione o la nuova sistemazione abbiano avuto luogo dopo il 1° gennaio 1958, i termini di sei mesi, previsti all'articolo 19, sono prorogati fino alla fine del sesto mese successivo a tale entrata in vigore.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 1960.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS